

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AI SENSI DELLA

LEGGE REGIONALE 02.04.1996, N. 10

(Adottato con Deliberazione C.C. n. 15 del 02.07.2004)

INDICE

TITOLO I – DISCIPLINA E MODALITA' PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI ERP

Art. 1 – Indizione bando di pubblico concorso

Art. 2 – Contenuto del bando di concorso

Art. 3 – Contenuto della domanda e requisiti per l'accesso

Art. 4 – Presentazione e ricezione delle domande di alloggio

Art. 5 – Condizioni valutabili per l'attribuzione del punteggio

Art. 6 – Istruttoria domande alloggio – Commissione interna – Formazione graduatoria provvisoria

Art. 7 – Presentazione ricorsi – Formazione graduatoria definitiva – Validità graduatoria definitiva

Art. 8 – Disponibilità degli alloggi da assegnare

Art. 9 – Scelta degli alloggi

Art. 10 – Assegnazione degli alloggi

Art. 11 – Subentro nella domanda di assegnazione

Art. 12 – Ampliamento del nucleo familiare dell'assegnatario

TITOLO II – DISCIPLINA PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI ANNULLAMENTO E DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI ERP

Art. 13 – Annullamento dell'assegnazione

Art. 14 – Decadenza dall'assegnazione

PREMESSE

Ai fini del presente Regolamento si definisce “legge” la Legge Regionale n. 10 del 2 aprile 1996 ed “ERP” l'Edilizia Residenziale Pubblica.

Il presente Regolamento, in attuazione dell'art. 30 della legge, individua le misure organizzative ritenute idonee a dare concreta attuazione alla normativa contenuta nella L.R. n. 10/96 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di assegnazione alloggi di ERP.

Il Servizio competente provvede al trattamento dei dati sensibili ai sensi dell'art. 23, comma 4 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 per le finalità indicate dalla legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 5 del D.Lgs. 196/2003, il Servizio competente provvede al trattamento dei dati richiesti o comunque acquisiti presso il Servizio stesso al solo scopo di favorire l'espletamento delle procedure previste dalla legge in materia di assegnazione alloggi di ERP.

TITOLO I – DISCIPLINA E MODALITA' PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI ERP

Art. 1

Indizione bando di pubblico concorso

1. E' indetto di norma entro il 30 settembre di ogni anno, dal Servizio competente con

determinazione del Responsabile del Servizio, il Bando di pubblico concorso per l'assegnazione di alloggi di ERP. Al bando in questione viene data la massima pubblicità mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi e mediante affissione nei punti rilevanti del territorio comunale.

2. Il Comune, nel caso non abbia alloggi disponibili da assegnare o al bando immediatamente precedente non siano pervenute domande di assegnazione, può rinviare l'emanazione del bando annuale dandone comunicazione alla Giunta regionale.

3. Per l'assegnazione di alloggi destinati alla sistemazione di nuclei familiari in dipendenza di particolari o gravi esigenze, il Comune può richiedere l'autorizzazione della Giunta regionale ad emanare bandi speciali, con l'indicazione di eventuali requisiti aggiuntivi e/o condizioni specifiche.

Art. 2

Contenuti del bando di concorso

1. Il bando di concorso deve contenere i seguenti elementi:
 - a) l'ambito territoriale di assegnazione degli alloggi;
 - b) le modalità di presentazione della domanda;
 - c) il termine di trenta giorni per la presentazione della domanda, che è elevato a quarantacinque giorni per i cittadini emigrati all'estero;
 - d) i documenti da produrre contestualmente alla domanda, non in possesso o non certificabili dal Comune;
 - e) i requisiti di cui all'art. 2 della legge, richiesti per l'assegnazione degli alloggi;
 - f) le condizioni soggettive ed oggettive nelle quali si trovano i nuclei familiari richiedenti e per le quali sia prevista l'attribuzione di punteggio ai sensi dell'art. 7 della legge.

Art. 3

Contenuto della domanda e requisiti per l'accesso

1. La domanda, redatta su apposito modulo distribuito gratuitamente dal Servizio competente che ne cura anche la ricezione secondo le modalità indicate nel bando stesso, deve indicare:
 - a) i dati anagrafici, di stato civile e il codice fiscale del richiedente;
 - b) la cittadinanza, nonché la residenza e/o il luogo in cui lo stesso presta la propria attività lavorativa;
 - c) la composizione del nucleo familiare richiedente l'assegnazione dell'alloggio, determinato ai sensi del D.Lgs. n. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni con l'indicazione dei dati personali - anagrafici, reddituali e lavorativi - di ciascun componente;
 - d) le condizioni utili ai fini dell'attribuzione dei punteggi e della formazione della graduatoria;
 - e) il luogo in cui dovranno essere recapitate al concorrente tutte le comunicazioni relative al concorso;
 - f) l'eventuale documentazione allegata alla domanda.
2. Il concorrente deve dichiarare, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sotto la propria responsabilità penale ai sensi dell'art. 76 D.P.R. citato ed essendo previamente ammonito delle conseguenze previste dall'art. 75 del medesimo D.P.R. per il caso di dichiarazioni mendaci, che sussistono a suo favore i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), f) e g) del comma 1 dell'art. 2 della legge e dei requisiti di cui alle lettere c), d) e g) dello stesso art. 2 in favore dei componenti il suo nucleo familiare.
3. Il concorrente deve esprimere il consenso scritto alla raccolta e al trattamento dei dati personali ivi compresi quelli definiti "sensibili" ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.
4. Il concorrente deve documentare il requisito di cui alla lettera e) dell'art. 2 della legge mediante copia dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata agli uffici imposte oppure, ove non sia prevista, con produzione di copia della documentazione fornita dal datore di lavoro per ciascun componente il nucleo familiare.
5. Il concorrente deve allegare alla domanda l'attestazione circa l'eventuale iscrizione alla Camera di Commercio di qualsiasi componente il nucleo familiare e/o lo stato di disoccupazione.

6. Il concorrente deve allegare alla domanda tutte le certificazioni relative alle “Condizioni soggettive” e “Condizioni oggettive” eventualmente possedute e utili ai fini dell’attribuzione dei punteggi.

Art. 4
Presentazione e ricezione delle domande di alloggio

1. Le domande di alloggio vanno presentate entro la data di scadenza del bando di concorso pubblico.
2. Le domande possono essere presentate da un qualsiasi componente maggiorenne del nucleo familiare che verrà considerato a tutti gli effetti amministrativi e gestionali il referente del nucleo.
3. Il Servizio competente cura la ricezione della domanda di alloggio e della relativa documentazione fornendo inoltre agli interessati le necessarie informazioni per la correttezza formale e sostanziale della stessa, per l’eventuale rettifica di errori materiali contenuti nelle dichiarazioni sostitutive rilasciate o l’eventuale regolarizzazione della documentazione presentata.

Art. 5
Condizioni valutabili per l’attribuzione del punteggio

1. Ai fini dell’attribuzione del punteggio utile all’inserimento in graduatoria delle domande di assegnazione pervenute, sono valutate le seguenti condizioni:

Condizioni soggettive

- 1) presenza nel nucleo familiare di lavoratore dipendente in costanza di versamento Gescal (ritenuta obbligatoria per il lavoro subordinato in vigore fino al 31.12.1995);
 - 2) nucleo familiare il cui reddito annuo convenzionale non superi l’importo di una pensione minima INPS;
 - 3) presenza nel nucleo familiare di una o più persone di età superiore a sessanta anni;
 - 4) presenza nel nucleo familiare di una o più persone di età superiore a sessanta anni, non autosufficienti, riconosciute tali con certificazione degli organi competenti;
 - 5) presenza nel nucleo familiare di una o più persone portatrici di handicap certificata dagli organi competenti;
 - 6) nuclei familiari di emigrati che dichiarino nella domanda di rientrare in Italia per stabilirvi la residenza;
 - 7) nucleo familiare composto da cinque o più unità;
 - 8) nucleo familiare composto da un solo adulto con uno o più minori a carico;
 - 9) coppie che abbiano contratto matrimonio da non oltre un anno dalla data di pubblicazione del bando o che contraggano matrimonio entro un anno e comunque prima dell’assegnazione dell’alloggio;
 - 10) condizioni da stabilire con deliberazione del Consiglio comunale in rapporto alle particolari situazioni presenti nel proprio territorio.
- Le condizioni di cui ai numeri 3) e 4) sopra riportati non sono tra loro cumulabili.

Condizioni oggettive

- 1) situazione di grave disagio abitativo accertata da parte delle autorità competenti ed esistente da almeno un anno dalla data di scadenza del bando, dovuta a:
 - 1.1. abitazione impropria o procurata a titolo precario dall’assistenza pubblica secondo quanto previsto dall’art. 7, primo comma, numero 1), lettera a) del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 e successive modificazioni e integrazioni;
 - 1.2. coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto di almeno due unità;
 - 1.3. coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari composti da una sola unità;
 - 1.4. presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio;La condizione di cui al numero 1) non è richiesta quando la sistemazione precaria derivi da

abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dalla autorità competente, o a seguito di sistemazione precaria derivante dall'esecuzione di un provvedimento di rilascio non intimato per inadempienza contrattuale.

2) situazioni di disagio abitativo esistente alla data di scadenza del bando dovuto a:

2.1 abitazione in alloggio sovraffollato documentato dall'autorità competente;

2.2 abitazione in alloggio ant igienico da certificarsi dalla competente autorità secondo quanto previsto dall'art. 7, primo comma, numero 4), lettera b) del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 e successive modificazioni e integrazioni;

2.3 richiedenti il cui alloggio debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio, nonché per qualsiasi altra condizione oggettiva che renda impossibile l'uso dell'alloggio;

2.4 richiedenti che dimostrino di essere privi di alloggio da almeno un anno:

Le condizioni di cui ai numeri 1.1) e 2.2) non sono tra loro cumulabili.

Per i punteggi relativi si fa riferimento all'art. 7, comma 1 della legge.

Art. 6

Istruttoria delle domande di alloggio – Commissione interna –
Formazione della graduatoria provvisoria

2. Ai fini di assicurare una completa ed esatta istruttoria delle domande, è costituita, con provvedimento della Giunta Comunale, un'apposita commissione tecnica temporanea costituita da personale interno all'Amministrazione, nelle figure del Responsabile del Servizio finanziario e di un dipendente comunale dell'area amministrativa, dal Segretario comunale e presieduta dal Responsabile del Servizio competente.

3. Le sedute della Commissione sono considerate valide con la presenza di almeno tre componenti; la Commissione delibera a maggioranza dei presenti compreso il Presidente. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

4. Dell'istruttoria delle domande viene redatto apposito verbale.

5. I punteggi vengono attribuiti sulla base delle dichiarazioni contenute nella domanda e della documentazione allegata alla stessa dal richiedente o comunque in possesso del Servizio competente in quanto presentata in occasione di precedenti bandi di concorso e riferita a condizioni oggettive. Con la pubblicazione del Bando di concorso viene precisato il termine di validità della documentazione già depositata presso il Servizio competente. E' fatto obbligo al richiedente di dichiarare che la situazione oggettiva alla quale si riferisce la documentazione già acquisita dal Servizio competente non ha subito modificazioni nel tempo, indicando con precisione il tipo di documentazione già depositato e il Bando di concorso in occasione del quale è stata presentata.

6. E' consentito al Servizio competente di chiedere l'integrazione della domanda con la documentazione necessaria dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di alloggio.

7. L'esame delle domande ai fini dell'attribuzione provvisoria del punteggio di legge deve essere completato entro i novanta giorni successivi alla scadenza del bando di concorso.

8. Qualora l'Ufficio ritenesse inattendibile la situazione reddituale dichiarata dal nucleo familiare che ha presentato la domanda di alloggio, il Responsabile del Servizio è tenuto a richiedere un apposito accertamento agli Uffici competenti. In tal caso la posizione del richiedente viene collocata in graduatoria provvisoria con riserva, in attesa degli esiti dell'accertamento richiesto.

9. Qualora, a seguito dell'accertamento sopracitato o di altre notizie acquisite, ovvero di elementi oggettivi comunque raccolti, risultasse l'inattendibilità o non veridicità del reddito dichiarato, il Responsabile del Servizio competente provvede all'esclusione del richiedente dalla graduatoria nel

caso in cui la mancata indicazione del reddito incida sull'attribuzione del punteggio.

10. Analogamente può essere richiesto apposito accertamento ai Servizi o agli Uffici competenti qualora ciò sia ritenuto necessario al fine della verifica dei requisiti e/o dell'attribuzione del punteggio.

11. Il Responsabile del Servizio è tenuto in ogni caso, al termine delle sedute istruttorie della Commissione, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, ad effettuare idonei controlli, anche a campione, nella misura del 25% arrotondato per eccesso con sorteggio tra tutti gli aspiranti assegnatari, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate.

12. A parità di punteggio le domande di assegnazione sono collocate in graduatoria in ordine crescente in relazione al reddito del nucleo familiare.

13. In caso di ulteriore parità si procede mediante sorteggio.

14. La graduatoria provvisoria è approvata con provvedimento del Responsabile del Servizio competente. La graduatoria provvisoria, compilata in base al punteggio attribuito, viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi, con l'indicazione dei modi e dei termini per presentare ricorso. Nella graduatoria sono inserite anche le domande escluse, con le relative motivazioni.

15. Agli emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria, del punteggio e della posizione conseguita, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

16. Anche dopo la pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli alloggi che si rendono disponibili sono assegnati secondo l'ordine della graduatoria vigente in scadenza e sino alla pubblicazione della nuova graduatoria definitiva.

Art.

7

Presentazione dei ricorsi – Formazione della graduatoria definitiva ordinata per composizione dei nuclei familiari – Validità della graduatoria definitiva

1. A partire dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio ed entro i 30 giorni successivi alla scadenza della pubblicazione (45 giorni successivi dall'invio a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno della comunicazione di cui all'art. 6, comma 15 per gli emigrati all'estero), gli interessati possono proporre ricorso alla Commissione costituita ai sensi dell'art. 6, comma 1 del presente regolamento.

2. La Commissione decide sui ricorsi presentati entro i successivi novanta giorni redigendo apposito verbale ed il Servizio competente provvede, di norma entro i successivi dieci giorni, alla formazione della graduatoria definitiva.

3. La graduatoria definitiva, ordinata per punteggio conseguito e secondo la composizione del nucleo familiare, è pubblicata con le stesse modalità previste per la graduatoria provvisoria di cui all'art. 6, comma 14.

4. Nel caso previsto dal precedente art. 6, comma 9, qualora sia decorso il termine per la presentazione dei ricorsi senza che sia pervenuto l'esito dell'accertamento richiesto, la posizione del concorrente verrà mantenuta con riserva all'interno della graduatoria definitiva.

5. In ogni caso non può procedersi all'assegnazione a favore del concorrente collocato in graduatoria con riserva fino all'esito dell'accertamento richiesto. Della determinazione finale, assunta dal Servizio competente a seguito dell'accertamento, viene data comunicazione all'interessato con provvedimento di natura definitiva a firma del Responsabile del Servizio.

6. Qualora, nelle more della formazione della graduatoria definitiva, il concorrente sia divenuto assegnatario di un alloggio di ERP, si procede d'ufficio alla esclusione del nominativo dalla graduatoria definitiva.

7. La graduatoria definitiva conserva la sua validità ed efficacia fino a quando non venga sostituita in conseguenza di un nuovo bando.

8. In ogni caso la validità della graduatoria definitiva non può essere superiore ai due anni successivi alla pubblicazione.

Art.

8

Disponibilità degli alloggi da assegnare

1. L'ente gestore è tenuto a comunicare al Comune territorialmente competente gli alloggi disponibili entro otto giorni dalla data di disponibilità.

2. Gli alloggi individuati come disponibili per l'assegnazione devono essere assegnati entro novanta giorni dalla data del ricevimento della comunicazione.

L'alloggio è proposto agli aventi diritto nel rispetto, ove possibile, dei seguenti parametri relativi alla superficie utile, come desunti dall'art. 9, comma 3 della legge:

- a) da mq 46 a mq 59 per una persona;
- b) da mq 60 a mq 69 per due persone;
- c) da mq 70 a mq 84 per tre persone;
- d) da mq 85 a mq 94 per quattro persone;
- e) da mq 95 a mq 110 per cinque persone;
- f) oltre mq 110 per più di cinque persone.

3. Si possono effettuare assegnazioni in deroga ai suddetti parametri di superficie, valutando in ogni caso la distribuzione dei vani in relazione alla composizione del nucleo familiare, nonché le caratteristiche dei nuclei familiari aventi diritto all'assegnazione e degli assegnatari interessati ad eventuali cambi di alloggi, ai fini del più razionale utilizzo del patrimonio erp compatibilmente con l'obiettivo ultimo del soddisfacimento dei bisogni abitativi.

Art.

9

Scelta degli alloggi

1. Il Responsabile del Servizio, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, invita i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria definitiva alla scelta dell'alloggio e fissa, in accordo con l'ente gestore, il giorno e l'ora per la scelta dello stesso.

2. In caso di mancata presentazione, senza giustificato motivo, l'assegnatario decade dal diritto di scelta.

3. La scelta degli alloggi è effettuata dal soggetto che ha fatto domanda o da persona all'uopo delegata, secondo l'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria definitiva di assegnazione e secondo le disponibilità abitative utilizzabili in relazione alla composizione del nucleo familiare ed ai parametri di superficie indicati all'art. 8 del presente regolamento.

4. Della scelta operata da parte dei concorrenti viene redatto apposito verbale.

5. I concorrenti utilmente collocati in graduatoria possono rinunciare all'alloggio ad essi proposto e le motivazioni devono risultare dal verbale.

6. In caso di rinuncia ritenuta giustificata, l'interessato non perde il diritto all'assegnazione e alla scelta degli alloggi che siano successivamente ultimati o che comunque si rendano disponibili, con caratteristiche rispondenti a quelle eventualmente indicate in sede di rinuncia.

7. Qualora invece la rinuncia non sia ritenuta giustificata, il concorrente viene escluso dalla graduatoria con provvedimento definitivo a firma del Responsabile del Servizio.

8. Il rifiuto alla sottoscrizione del verbale di cui al precedente comma 4 equivale a rinuncia immotivata all'accettazione dell'alloggio proposto, con conseguente esclusione dalla graduatoria.

Art.**10**

Assegnazione degli alloggi

1. L'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto è disposta con ordinanza del Responsabile del Servizio competente, previa verifica della permanenza, al momento dell'assegnazione, dei requisiti indicati dall'art. 2 della legge; a tal fine la permanenza dei requisiti deve essere attestata dall'aspirante assegnatario con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Il requisito di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), deve permanere alla data di assegnazione con riferimento al limite vigente a tale data ed essere provato con la presentazione della relativa documentazione di cui al precedente art. 3, comma 4. Qualora sia accertata la perdita dei requisiti, si determinerà, con atto assunto dal Responsabile del Servizio, l'esclusione dalla graduatoria. Il suddetto provvedimento amministrativo viene notificato all'interessato che può impugnarlo davanti al giudice amministrativo.
2. Non incide invece sulla posizione in graduatoria il mutamento delle condizioni oggettive o soggettive che hanno influito sull'attribuzione del punteggio originario.
3. Per i concorrenti collocati in graduatoria con riserva, non si potrà procedere ad assegnazione fino alla conclusione dell'accertamento.
4. A seguito del provvedimento di assegnazione, l'assegnatario deve considerarsi escluso dalla graduatoria definitiva di assegnazione.
5. L'ordinanza di assegnazione viene notificata all'interessato, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per la durata di quindici giorni e trasmessa all'ente gestore per gli adempimenti di sua competenza secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 7 della legge.
6. L'alloggio assegnato deve essere materialmente occupato dall'assegnatario entro i 30 giorni successivi alla consegna delle chiavi dell'alloggio (entro 45 giorni in caso di lavoratore emigrato all'estero).
7. In caso di mancata occupazione dell'alloggio nei termini concessi, viene attivata la procedura di decadenza dell'assegnazione.

Art.**11**

Subentro nella domanda di assegnazione

1. In caso di decesso dell'aspirante assegnatario, subentrano nella titolarità della domanda i componenti del nucleo familiare come definito al comma 4 dell'art. 2 della legge e secondo l'ordine ivi indicato, purché la convivenza prescritta abbia avuto inizio almeno due anni prima dalla data del decesso.
2. Il diritto al subentro è riconosciuto a favore dei componenti il nucleo familiare anche in caso di abbandono dell'alloggio da parte dell'assegnatario, limitatamente agli appartenenti al nucleo originario o a quello modificatosi per accrescimenti naturali o nei casi previsti dal successivo art. 12, comma 3 del presente regolamento, purché tale convivenza abbia avuto inizio almeno due anni prima della data dell'abbandono e sia provata nelle forme di legge.

Art.**12**

Ampliamento del nucleo familiare dell'assegnatario

1. Ai fini dell'estensione del diritto al subentro a favore di nuovi soggetti entrati successivamente a far parte del nucleo familiare titolare dell'assegnazione, al di fuori degli accrescimenti naturali, l'assegnatario presenta apposita domanda al Sindaco e all'ente gestore.
2. Entro novanta giorni dalla presentazione della suddetta richiesta, il Settore competente provvede ad aggiornare la composizione del nucleo familiare originario dandone comunicazione all'assegnatario richiedente, previo accertamento da parte dell'ente gestore che l'inclusione dei nuovi componenti del nucleo familiare non comporti la perdita dei requisiti previsti per la

permanenza nell'alloggio.

3. L'ampliamento del nucleo familiare è possibile al di fuori degli accrescimenti naturali, esclusivamente nei seguenti casi:

- a) matrimonio;
- b) adozione di minore;
- c) convivenza more uxorio anche con figli naturali riconosciuti;
- d) rientro nel nucleo familiare del coniuge dell'assegnatario che, già componente del nucleo medesimo, abbia poi abbandonato l'alloggio;
- e) rientro nel nucleo familiare del figlio che abbia abbandonato l'alloggio, solo nell'ipotesi in cui l'assenza si sia protratta per un periodo di tempo non superiore a cinque anni, secondo quanto attestato dal certificato storico-anagrafico;
- f) ricongiungimento familiare per i cittadini di paesi non appartenenti all'Unione europea ottenuto in conformità alla normativa statale vigente.

4. L'ampliamento del nucleo familiare costituisce, per il nuovo componente autorizzato, diritto al subentro alle condizioni di cui al precedente articolo 12 del presente regolamento.

TITOLO II – DISCIPLINA PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI ANNULLAMENTO E DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI ERP

Art. 13

Annullamento dell'assegnazione

1. Il Comune, con provvedimento del Servizio competente nelle forme dell'ordinanza, dispone l'annullamento dell'assegnazione nel ricorrere delle seguenti fattispecie:

- a) qualora si accerti che l'assegnazione è stata operata in contrasto con la normativa vigente al momento dell'assegnazione stessa;
- b) qualora l'assegnazione sia stata conseguita a seguito di dichiarazioni mendaci o sulla base di documentazioni risultate false.

2. Si ritiene falsa la documentazione allorquando venga prodotto all'Amministrazione un atto o documento di contenuto falsificato o un atto alterato, escluso il caso in cui l'atto falso formato o l'atto alterato non sia stato rilevante al fine di conseguire l'assegnazione di alloggio.

3. Nel ricorrere delle suddette fattispecie, il Servizio competente avvia il procedimento nel rispetto della procedura indicata dall'art. 26, comma 2 e segg. della legge.

Art. 14

Decadenza dall'assegnazione

1. La decadenza dall'assegnazione è disposta dal Responsabile del Servizio nei confronti dell'assegnatario che:

- a) abbia ceduto o sublocato, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli.
- b) ne abbia mutato la destinazione d'uso.
Si intende per mutamento della destinazione d'uso l'aver utilizzato l'alloggio per finalità diverse da quelle prettamente abitative occupando concretamente per l'esercizio di tali attività la superficie prevalente dell'alloggio.
- c) non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato, salva autorizzazione dell'ente gestore, giustificata da gravi motivi.
Sono considerati gravi motivi:

- temporanea degenza presso una struttura ospedaliera o Istituto di riposo per anziani o Istituti di accoglienza in genere, comunque non superiore a sei mesi;
- temporaneo allontanamento dall'alloggio per motivi legati ad attività lavorativa da prestarsi al di fuori della Provincia di Padova, comunque per un periodo non superiore a sei mesi;
- allontanamento dall'alloggio per motivi legati ad insalubrità e/o antigienicità dello stesso, ovvero dovuto alla presenza di gravi barriere architettoniche nell'alloggio stesso.

d) abbia adibito l'alloggio ad attività illecite.

Si ritiene configurabile il suddetto presupposto allorché sia accertata dai competenti organi di polizia giudiziaria l'effettuazione di attività illecite nell'alloggio e/o l'utilizzo dello stesso come base operativa di attività in contrasto con la normativa penale.

e) abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione di cui all'art. 2 della legge. Tale fattispecie ricorre anche con riferimento a tutti gli altri componenti del nucleo familiare in caso di perdita dei requisiti indicati alle lettere c), d), f), g) dell'art. 2, comma 1 della legge.

f) non abbia ottemperato all'invito dell'ente gestore a presentarsi per la stipulazione del contratto e la consegna dell'alloggio, ovvero non abbia occupato l'alloggio entro trenta giorni.

g) sia responsabile di grave e reiterata inosservanza alle norme del regolamento condominiale o dell'autogestione.

h) abbia una morosità nel pagamento di canoni, spese di autogestione e oneri accessori superiore a quattro mesi, salvo quanto disposto dall'art. 22 della legge (possibilità di sanare la morosità o presenza di gravi situazioni personali o familiari).

i) abbia superato i limiti di reddito di cui all'art. 28 della legge. Per le modalità di tale fattispecie, si applicano le disposizioni del medesimo art. 28 della legge.

j) non abbia prodotto la documentazione sul reddito nei termini di legge.

2. La decadenza, dichiarata dal Comune con provvedimento del Responsabile del Servizio competente assunto nella forma di ordinanza, previa verifica in contraddittorio con l'interessato, entro 30 giorni dall'accertamento dei fatti o delle condizioni previste, comporta la risoluzione del contratto di locazione e costituisce titolo esecutivo per il rilascio dell'alloggio.